

REGOLAMENTO (CEE) N. 198/73 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 1769/72 in seguito all'adesione di nuovi Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 153 dell'atto ⁽²⁾ ad esso allegato,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1769/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2814/73 ⁽⁴⁾, ha determinato la formula di identificazione dello Stato membro di rilascio da apporre sui documenti di accompagnamento e la natura della menzione che deve essere iscritta in tali documenti non appena l'esportazione è realmente effettuata o certa; che è necessario adeguare tali disposizioni a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Articolo 1

1. All'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1769/72, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tale numero è preceduto dalla o dalle lettere seguenti, secondo lo Stato membro che rilascia il documento: B per il Belgio, D per la Germania, DK per la Danimarca, F per la Francia, GB per il Regno Unito, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, L per il Lussemburgo e NL per i Paesi Bassi. Al momento della compilazione può essere apposto sui documenti di accompagnamento un numero di rilascio.»

2. L'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma è completato dalle menzioni seguenti:

«Exported — Eksporteret.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 45.

⁽³⁾ GU n. L 191 du 21. 8. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 297 del 30. 12. 1972, pag. 1.